

N. 02001/2009 REG.SEN.

N. 01769/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2009, proposto da:
Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. srl, rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Zappalà, con domicilio eletto presso il suo studio, a Catania, via Umberto 184;

contro

Assessorato Turismo, Comunicazioni e Trasporti Regione Siciliana, Dipart. Trasporti e Comunicaz. – Area Motorizzaz. Civile, Sezione Orientale di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliata per legge a Catania, via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

Sicilia Police srl, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Accetta, con domicilio eletto presso il suo studio, a Catania, v.le Vitt. Veneto 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale del 28.04.2009, di aggiudicazione della trattativa privata indetta dalla Motorizzazione di Catania per l'affidamento del Servizio di Vigilanza Esterna dell'Area Motorizzazione Civile- Sezione Orientale Catania, nella parte in cui aggiudica il servizio alla ditta controinteressata, e del bando, nella parte in cui prevede la presentazione dell'offerta con un ribasso massimo del 10% sull'importo posto a base d'asta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti Regione Siciliana, Dipart. Trasporti e Comunicaz. - Area Motorizzaz. Civile Sezione Orientale di Catania, Sicilia Police srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A causa della scadenza del contratto di vigilanza esterna dei locali, l'Area Motorizzazione Civile - Sezione Orientale Catania ha indetto una trattativa privata, per un importo triennale a base d'asta di €30.128,160, alla quale ha partecipato la ricorrente.

A conclusione delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria la ditta Sicilia Police, a seguito di sorteggio tra l'offerta di quest'ultima e quella dell'Istituto di vigilanza Etna Police srl.

Con atto notificato il 29.06.2009, depositato il successivo 10 luglio, con unico motivo di ricorso la ricorrente ha impugnato il verbale di aggiudicazione, con il quale l'offerta della ricorrente è stata esclusa "in quanto supera il ribasso massimo del 10%", e lo stesso bando, nella parte in cui prevede la presentazione dell'offerta con un ribasso massimo del 10% sull'importo posto a base d'asta.

Con ordinanza n. 1147 del 22 luglio 2009 questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 27.10.2009 il ricorso è stato chiamato per la discussione del merito, e posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto, sussistendo la lamentata violazione degli artt.83 ss. del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006.

Infatti, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l'art. 86 del medesimo D.Lgs., relativo proprio ai "criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse", il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso, come quello in esame, in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l'Amministrazione è tenuta, pur senza l'applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a "valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

Pertanto, la limitazione al ribasso prevista dal bando è da ritenere illegittima.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, nei confronti della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in €2.000,00, oltre al contributo unificato, Iva e Cpa e spese generali al 12,50%.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Vincenzo Salamone, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO